

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 17-11-2007 D. S. S. deduceva a) di avere, in data 2-3/4/2007, sporto denuncia-querela avendo ricevuto sul proprio telefono cellulare molteplici chiamate e messaggi sms da sconosciuti che le richiedevano prestazioni sessuali facendo riferimento ad un annuncio comparso sulla pagina di un sito Internet, subito individuata con la seguente dicitura ***.htm; b) che l'istante riusciva a collegarsi a tale sito in cui rinveniva un annuncio di contenuto erotico molto spinto (il cui testo è fedelmente trascritto in citazione) e che riportava il proprio numero telefonico (in lettere), corredato da una fotografia della stessa in posa provocante e preceduto da un riquadro del seguente tenore:

inserito il: 2-4-2007 13:10

*Da: **sexxx*

Categoria: Incontri

Località: Italia-Veneto;

c) che essa non aveva mai fatto pubblicare un simile annuncio e che, anche tramite l'ausilio della Polizia Postale di Verona, era riuscita ad ottenere la rimozione dell'inserzione dal sito; d) che, tuttavia, il giorno seguente, sullo stesso sito era rinvenibile un identico annuncio; e) che, nei giorni successivi, aveva dovuto sopportare notevoli disagi in quanto continuava a ricevere telefonate e messaggi in relazione all'annuncio in questione; f) che il proprio difensore era poi riuscito ad individuare la società responsabile del sito, corrispondente alla E. O. W. s.r.l. con sede in C.; g) che la responsabilità per quanto accaduto era da ascrivere alla predetta società (da qualificarsi come *content provider*) alla luce di quanto stabilito dall'art. 16 II co. e 17 del d.lgs. 70/2003 essendo illecita l'informazione inserita, non avendo la società provveduto alla rimozione dell'annuncio ed inoltre in quanto *il provider* in questione non avrebbe approntato efficaci rimedi per evitare l'elusione del divieto (stabilito dal proprio regolamento di accesso) di pubblicazione di numeri telefonici sul sito; h) che, in relazione a quanto accaduto, l'istante aveva subito un danno all'immagine e alla reputazione personale nonché un danno esistenziale tutelati dagli artt. 2 Cost., 10 c.c., 2059 c.c. e 96-97 della legge 633/1941: alla luce di tali premesse l'attrice chiedeva che la società E. O. W. s.r.l. venisse condannata al risarcimento dei danni.

Si costituiva la società E. O. W. s.r.l. la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo i) di avere approntato tutte le procedure di sicurezza tecnicamente disponibili per impedire il verificarsi di inconvenienti del tipo di quello lamentato ed evidenziando che la comparsa del numero telefonico era stata possibile perché l'inserzionista, anziché indicare la sequenza numerica, aveva utilizzato le lettere corrispondenti in tal modo eludendo il filtro di blocco automatico installato nei programmi del sito, f) di essersi subito attivata per rimuovere i due annunci (precisando che il primo, l'unico che conteneva il recapito telefonico dell'attrice, inserito alle ore 12.37, era stato rimosso alle ore 16.25 dello stesso giorno mentre il secondo, immesso da utente avente diverso numero identificativo IP, non conteneva alcun riferimento telefonico e veniva immediatamente reso indisponibile) ed infine g) che nessuna responsabilità le poteva essere addebitata in ragione della natura del servizio prestato (di *hosting* e non di *content provider*), concretatosi nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario, alla stregua delle limitazioni contemplate dall'art. 16 l.co. del d. lgs. 70/2003. Disposta consulenza tecnica, affidata all'ing. *, la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo va osservato che, alla stregua dell'istruttoria esperita, non vi è contestazione fra le parti in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda che può riassumersi nella avvenuta inserzione (il 2 ed il 3 aprile 2007) da parte di un terzo tuttora rimasto sconosciuto sul sito gestito dalla E. O. W. s.r.l., alla pagina ***.htm, di due annunci del medesimo contenuto erotico il cui testo faceva intendere che l'attrice sarebbe stata disponibile a particolari prestazioni di natura sessuale, nel primo dei quali era riportato (in lettere) il suo numero di cellulare (sul quale l'istante per alcuni giorni ricevette chiamate e messaggi sms correlati a quanto apparso sul sito), annunci che erano corredati da una foto in posa intima della stessa istante.

E' inoltre provato come la società convenuta abbia provveduto, dopo poche ore, a rimuovere il primo annuncio nonché a rendere immediatamente indisponibile il secondo (in relazione al quale il filtro presente sul sito aveva impedito che comparisse il numero telefonico dell'attrice).

Al fine di verificare se sussista una responsabilità della società convenuta per la

lesione della reputazione e per la illecita diffusione di una immagine fotografica dell'istante, occorre innanzitutto verificare se ed in quale categoria di prestatori di un servizio della società dell'informazione, quali delineati dal d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70, rientri la società E. O. W. s.r.l..

In primo luogo deve escludersi che il servizio in questione rientri nell'ambito del "mere conduit" (v. art. 14 d. lgs. cit.) ovvero del "caching" (v. art. 15 d. lgs. cit.), avendo il c.t.u. motivatamente evidenziato che non ricorrono tali fattispecie alla stregua di argomentazioni che le parti non hanno messo in discussione e che, in quanto aderenti al dato normativo, meritano piena condivisione.

Deve inoltre escludersi che il servizio reso dalla società E. O. W. s.r.l. possa farsi rientrare nell'ambito del c.d. "content provider" (figura peraltro non regolata dal decreto legislativo n. 70/2003) che ricorre nell'ipotesi in cui il *provider* mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione laddove, nel caso di specie, l'ente convenuto si è limitato a mettere a disposizione una funzionalità di pubblicazione di informazioni provenienti dagli stessi destinatari del servizio.

Rimane da accertare se l'attività prestata rientri nell'ambito del c.d. *hosting* disciplinato dall'art. 16 del d. lgs. 70/2003 che, secondo la definizione normativa (che riproduce integralmente quella contenuta nella direttiva n. 2000/31/CE, recepita nel nostro ordinamento mediante il decreto legislativo sopra menzionato), consiste nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio: a tale riguardo va osservato che tale figura ricorre nell'ipotesi in cui il *provider* si limiti ad offrire ospitalità ad un sito Internet - gestito da altri in piena autonomia - sui propri *servers* mentre, nel caso in esame, la società E. O. W. s.r.l. possiede e gestisce un proprio sito (www.***.it) il quale contiene al proprio interno una specifica funzionalità applicativa che permette agli utenti di Internet, previa registrazione, di effettuare una specifica operazione e cioè la pubblicazione di annunci gratuiti e/o a pagamento (v. pag. 56 della relazione tecnica).

Da quanto sopra riportato deriva che il servizio in questione non rientra nel novero di quelli oggetto della speciale disciplina contenuta negli artt. 14, 15 e 16 del d. lgs. 70/2003 sicché non possono trovare applicazione le norme limitatrici della

responsabilità contenute in tale testo normativo che, prevedendo regole derogatorie rispetto alla disciplina comune, sono di stretta interpretazione.

Ciò premesso deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. avendo la società convenuta reso possibile l'illecito perpetrato da terzi consistente nella lesione della reputazione della D. S. e nella diffusione illecita, perché non consentita, di una sua fotografia (per di più di natura intima); a tale proposito va osservato che il c.t.u. a seguito di indagini (ampiamente riportate nella relazione dimessa) ha potuto appurare, da un lato, che i sistemi utilizzati dal *provider* non permettevano di controllare l'identità di colui che effettuava la registrazione (presupposto questo indispensabile per poter inserire gli annunci e che costituisce un sicuro deterrente nei confronti di chi intenda compiere un illecito; va peraltro notato che il c.t.u. non ha

escluso che, in considerazione delle modalità con cui le inserzioni sono state effettuate, sia possibile identificare gli autori o, più verosimilmente, l'autore degli annunci) e, dall'altro, che non vi erano particolari controlli sui contenuti degli annunci sicché gli strumenti a tal fine impiegati sul sito www.***.it (benché comunemente adottati in Internet secondo quanto appurato dal c.t.u.) non potevano ritenersi sufficienti per prevenire abusi del tipo di quello oggetto del presente giudizio

in quanto poco efficaci e facilmente eludibili (v. pagine 60 e 61 della relazione): in particolare occorre evidenziare che è stato sufficiente inserire il numero telefonico dell'attrice in lettere anziché in cifre per eludere il filtro di blocco inserito nel sito.

Va anche aggiunto che l'ing. Rossi non ha potuto accertare l'effettiva cancellazione dal calcolatore www.***.it degli annunci posto che il *server* risulta dislocato in Florida.

Infine non può andare sottaciuto che, nel caso di specie, il *provider*, nel proprio regolamento, si era riservato la facoltà di verificare i dati immessi dall'utente e di sospendere e/o interrompere o rifiutare il servizio nel caso di inserimento, fra l'altro, di materiale "illecito, volgare, osceno, calunnioso, diffamatorio, offensivo della morale corrente, o, comunque, lesivo dei diritti altrui" nonché di "controllare, modificare e cancellare, in tutto o in parte, contenuto e forma delle inserzioni quando ritenga a suo giudizio e secondo buona fede, che esse contravvengano a quanto stabilito nelle Condizioni Generali": in tal modo il *provider* ha riconosciuto di sorvegliare i contenuti immessi dal cliente e quindi deve presumersi che egli sia a

conoscenza degli eventuali illeciti commessi di cui se ne assume la responsabilità.

Nessun rilievo, quantomeno ai fini della presente causa, può attribuirsi al fatto che il regolamento del sito prevedesse che l'inserzionista si assumesse la responsabilità degli annunci inoltrati nonché l'obbligo di garantire la società gestrice del sito atteso che tale tipo di accordi attengono ai loro rapporti interni e non riguardano il terzo leso nei propri diritti.

Ne consegue che la società convenuta è tenuta a rispondere del danno non patrimoniale cagionato per non avere adottato (in contrasto con quanto da essa stessa garantito) idonei strumenti preventivi atti ad impedire la diffusione di inserzioni lesive di diritti di terzi, dovendosi altresì notare che non è stato neppure dedotto che il numero degli annunci veicolato abbia dimensioni tali da non consentire un controllo preventivo.

In ordine alla quantificazione del danno, data la natura della violazione, è necessario fare ricorso a criteri equitativi (cfr. artt. 2056 e 1226 c.c.) e, tenuto conto della duplice natura delle condotte illecite commesse, della durata delle inserzioni, della loro ampia possibilità di diffusione, del contenuto pesantemente offensivo delle stesse, della sofferenza morale subita dall'attrice anche in considerazione della preoccupazione per l'offuscamento della propria reputazione presso familiari ed amici nonché dei disagi derivati appare equo liquidare la somma (comprensiva di interessi e rivalutazione: cfr. Cass. 20-4-2007 n. 9515) di € 10.000,00 cui debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo.

Nessun importo può invece essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale alla luce di quanto stabilito da Cass. S.U.11-11-2008 n. 26972.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, specificandosi che le spese di consulenza tecnica debbono fare carico definitivamente su parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: E. O. W. s.r.l. a pagare all'attrice la somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo,

- condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidandole in

complessivi euro 3.319,08 di cui € 219,08 per spese, € 1.350,00 per diritti ed € 1.750,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendosi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica.

Così deciso in Mantova il 26 novembre 2010.

III CASO.it